

Legge regionale 29 ottobre 2002 , n. 28 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico.

Art. 19

(Statuto)

1. Lo statuto consortile è adottato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio dei delegati.

(1)

2. Nello statuto del Consorzio di bonifica sono, fra l'altro, determinati gli scopi e le funzioni dell'ente, le norme del relativo funzionamento, i poteri degli organi consortili, le modalità del loro esercizio, il regolamento elettorale, le cause di ineleggibilità e incompatibilità vigenti per gli amministratori consortili ed eventuali poteri sostitutivi.

3. Per le eventuali modifiche dello statuto si osservano le procedure di cui al comma 1.

Note:

1 Parole soppresse al comma 1 da art. 51, comma 1, L. R. 11/2014